

REGOLAMENTO (CE) N. 1411/2003 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 26, 33 e 36,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1183/2003 ⁽⁴⁾, prevede, nell'ambito del regime degli aiuti per i mosti utilizzati nell'arricchimento dei vini, una deroga per i mosti provenienti dalle zone viticole diverse dalla zona C III. Tale deroga scade alla fine della campagna 2002/2003. Tuttavia, in attesa di un esame approfondito del regime di aiuto, è opportuno mantenere lo status quo e prorogare la deroga suddetta.
- (2) Il regime di distillazione previsto per i vini ottenuti da uve classificate sia come uve da vino che come uve per altre utilizzazioni è stato leggermente modificato per le campagne 2001/2002 e 2002/2003, in attesa di un cambiamento più radicale del regime. Poiché i relativi lavori preparatori non sono completati, è opportuno prorogare la modifica applicata nel corso delle due campagne summenzionate.
- (3) Vi sono incoerenze tecniche tra alcuni articoli e/o paragrafi del regolamento (CE) n. 1623/2000, che è necessario correggere.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (5) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, nel corso delle campagne viticole 2003/2004-2004/2005, per i mosti concentrati rettificati ottenuti da uve raccolte fuori delle zone viticole C III a) e C III b), elaborati in impianti che hanno iniziato a produrre mosti concen-

trati rettificati in Spagna anteriormente al 1° gennaio 1986 o altrove anteriormente al 30 giugno 1982, l'importo dell'aiuto corrisponde a quello previsto per i prodotti delle zone C III.»

- 2) All'articolo 52, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione simultaneamente sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine, la quantità totale normalmente vinificata regionale, calcolata per il suddetto periodo di riferimento, è ridotta dei quantitativi sottoposti a una distillazione diversa da quella destinata alla produzione di acquaviti di vino a denominazione di origine durante lo stesso periodo. Inoltre, se la quantità normalmente vinificata regionale è superiore a 5 milioni di ettolitri, la quantità normalmente vinificata regionale suddetta è ridotta, per le campagne dal 2001/2002 al 2004/2005, di un volume di 1,4 milioni di ettolitri.»

- 3) All'articolo 58, il secondo comma è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) il prezzo di acquisto dei quantitativi residui di cui al primo comma e il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari a 0,6279 EUR per % vol. di alcole e per ettolitro per la distillazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e a 0,7728 EUR per % vol. di alcole e per ettolitro per la distillazione di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento;»

b) la lettera c) è soppressa.

- 4) All'articolo 91, i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dal testo seguente:

«8. La proprietà dell'alcole oggetto del buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può essere successiva alle date indicate al paragrafo 7, terzo comma.

9. Se, per motivi imputabili all'aggiudicatario, il ritiro materiale dell'alcole avviene oltre la data indicata nel buono di ritiro, questi deve accollarsi le spese di magazzino e assumersi i rischi di furto, perdita o distruzione.

Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro materiale dell'alcole avviene oltre il termine indicato nel buono di ritiro, il risarcimento è a carico dello Stato membro.»

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 20.